

SCHEDA PROCEDIBILITA' REATI

Riferimenti giuridici				
	Riferimenti giuridici	Procedibilità	Obbligo di denuncia	Obbligo di referto
Violenza fisica	Maltrattamenti in famiglia (Art: 572 c.p.)	D'ufficio	Si	Si
	Violenza privata (art.610 c.p.)	D'ufficio	Si	Si
	Abuso di mezzi di correzione o di disciplina	D'ufficio	Si	Si
	Lesioni (art. 582 c.p.)	A querela se determina malattia di durata inferiore ai 20 giorni	No	No
		D'ufficio se di durata superiore ai 20 giorni	Si	Si
	Percosse (art. 581 c.p.)	A querela se determina malattia di durata inferiore ai 20 giorni	No	No
		D'ufficio se di durata superiore ai 20 giorni	Si	Si
	Incuria	Inosservanza degli obblighi di assistenza familiare (Art. 570 c.p.)		
Discuria	Norme relative alla decadenza della potestà quando il genitore viola, trascura i doveri ad essa inerenti (Art. 330 c.c.) o abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio			
Ipercurea				

Riferimenti giuridici nei casi di abuso sessuale

Riferimenti giuridici Lg. 66/1996

Procedibilità

Violenza sessuale (Art. 609-bis c.p.)

Comprende ogni comportamento, violento o minaccioso o compiuto con abuso di autorità, con il quale si costringe qualcuno a subire o a compiere atti sessuali

Di norma a querela, non revocabile, presentata entro sei mesi

D'ufficio se:

1. fatto compiuto ai danni di un minore di 14 anni;
2. fatto compiuto da un ascendente, da un genitore, anche adottivo, dal coniuge o convivente di essi, da adulto cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia (insegnanti, educatori...);
3. fatto compiuto da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni;
4. fatto che concorre con altro procedibile d'ufficio (es. violenza privata, maltrattamento, lesioni gravi o gravissime, sequestro di persona, ecc.).

Atti sessuali con minorenne (Art. 609-quarter c.p.)

Commette tale reato chi compie atti sessuali, con violenza o minaccia, con un minore di anni 14; oppure un minore di anni 16, quando l'autore ne sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui il minore stesso è affidato per ragioni di cura, educazione ecc., ovvero abbia con il minore una relazione di convivenza.

Di norma a querela, non revocabile

D'ufficio se:

1. fatto compiuto ai danni di minore di anni 10;
 2. fatto compiuto da un ascendente, da un genitore, anche adottivo, dal coniuge o convivente di essi, da adulto cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia (insegnanti, educatori...);
 3. fatto compiuto da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni;
- fatto che concorre con altro procedibile d'ufficio (es. violenza privata, maltrattamento, lesioni gravi o gravissime, sequestro di persona, ecc.).

<p>Rapporti sessuali tra minori (Art. 609-quarter c.p.)</p> <p>Non è punibile il minorenne che compia atti sessuali con altro minorenne consenziente che abbia compiuto 13 anni se la differenza di età tra i due minori non sia superiore ai 3 anni</p>	<p>Di norma a querela, non revocabile, nei casi che non rientrano nell'ipotesi di non punibilità.</p>
<p>Corruzione di minorenne (Art. 609-quinquies c.p.)</p> <p>Gli atti sessuali sono commessi in presenza di minore di anni 14 al fine di farlo assistere.</p>	<p>D'ufficio</p>
<p>Violenza sessuale di gruppo (Art. 609-octies c.p.)</p>	<p>D'ufficio</p>

Riferimenti giuridici nei casi di sfruttamento della prostituzione minorile	
Riferimenti giuridici Lg. 269/1998	Procedibilità
<p>Prostituzione minorile (Art.600-bis c.p.)</p> <p>a) commette reato chiunque induca, favorisca o sfrutti a fini di prostituzione persona minore di anni 18;</p> <p>b) è punito chi compie atti sessuali in cambio di denaro o di altra utilità economica con minore tra</p> <p>14 e 16 anni (al di sotto dei 14 anni si rientra nel reato di atti sessuali con minorenne di cui</p> <p>all'Art. 609-quarter).</p>	<p>D'ufficio</p> <p>N.B. obbligo per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abbia notizia che un minore di anni 18 esercita la prostituzione di darne immediata notizia alla Procura della Repubblica c/o TM.</p>

<p>Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)</p> <p>a) commette il reato chi sfrutta un minore di anni 18 al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre o commerciare materiale pornografico;</p> <p>b) commette reato anche chi, al di fuori delle ipotesi previste al punto precedente, distribuisce, divulga o pubblicizza, anche per via telematica (Internet), materiale pornografico riguardante minori oppure distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di essi;</p> <p>c) commette reato anche chi, al di fuori delle ipotesi previste nei punti precedenti, consapevolmente cede ad altri (anche a titolo gratuito) materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori.</p>	D'ufficio
<p>Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quarter c.p.)</p> <p>Commette reato chi consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico riguardante minori.</p>	D'ufficio
<p>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art.600-quinquies c.p.)</p> <p>Commette reato chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danni di minori o comunque comprendenti tali attività.</p>	D'ufficio
<p>Tratta di minori (Art.601, comma 2,c.p.)</p> <p>É punibile chi commette tratta o comunque fa commercio di minori al fine di indurli alla prostituzione. La tratta comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di individuo per ridurlo in schiavitù; ogni atto di acquisto di schiavo per venderlo o scambiarlo; ogni atto di cessione per vendita o scambio di schiavo acquistato, per essere venduto o scambiato; ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi (Art.1 n°2 Convenzione di Ginevra, 1926)</p>	D'ufficio

Aggravanti

Lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale sono puniti in modo più grave se:

1. il fatto è compiuto in danno di minore di 14 anni
2. il fatto è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica;
3. il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Inoltre lo sfruttamento della prostituzione e della pornografia sono puniti in modo più grave se:

il fatto è commesso da un ascendente , dal genitore, anche adottivo , dal loro coniuge o convivente, o affine entro il 2° grado ,

da parenti entro il 4° grado, da tutore , o persona cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, istruzione, educazione, custodia, vigilanza o lavoro